


Data 08.04.2006
 Anno 01/2006
 N.ro 03/06
 PAG. 01/03



**NEWS AMBIENTE &
 SICUREZZA**

Sommario

D.Lgs. 233/03 : VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE	1
D.Lgs. 187/05: VIBRAZIONI MECCANICHE	1
D.P.R. 462/01 VERIFICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI	2
ADEMPIMENTI NORMATIVI DATORE DI LAVORO	3



**“RISCHIO ESPLOSIONE” (D.Lgs. 233/03)
 I REQUISITI DEI PRODOTTI ATEX NELLE ATTIVITA’ SOG-
 GETTE A CONTROLLI ANTINCENDIO
 (D.M. 08.02.2006)**

Nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2006, n. 32, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 27 gennaio 2006, relativo ai requisiti di alcuni “prodotti” rientranti nel campo di applicazione della Direttiva n. 94/9/CE che sono presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio.

Nel decreto vengono emanate specifiche disposizioni per quanto attiene l’espletamento dei controlli di prevenzione incendi nelle attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive.

Il suo contenuto conferma una presa d’atto da parte dei Ministeri competenti secondo cui, qualora su specifici requisiti tecnici si evidenziassero contrasti tra le prescrizioni imposte dalla normativa comunitaria e le disposizioni vigenti in materia antincendio, queste ultime sono da considerarsi superate.

Infine, **SI RICORDA CHE IL:**

**30.06.06:
TERMINE ULTIMO PER
L’ADEGUAMENTO ALLA
DIRETTIVA ATEX**

Per cui le attività assoggettate al controllo dei VV.F. secondo il D.M. 16.02.82, ossia interessate al RILASCI, VARIAZIONE, RINNOVO DEL C.P.I., DOVRANNO PROVVEDERE ALLA VALUTAZIONE “RISCHIO ESPLOSIONE”.



**ESPOSIZIONE A
 VIBRAZIONI MECCANICHE
 D.Lgs. 19 AGOSTO 2005, N. 187**

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche (G.U. del 21 settembre 2005, n. 220).

ATTUAZIONE: 01.01.06

Il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187, concernente l’attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 25 giugno 2002, n. 2002/44/CE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni).

Il campo di applicazione risulta essere il più vasto possibile, basti consi-

**SI RICORDANO LE
 SANZIONI
 AMMINISTRATIVE E
 PENALI RELATIVE
 ALL’APPLICAZIONE
 DEGLI ADEMPIMENTI
 RELATIVI ALLA
 PRIVACY DI CUI AL
 D.Lgs. 196/03**

**SCADENZA
 31.03.06**

derare la previsione dell'art. 1, comma 1, del nuovo decreto, rivolto alla tutela dei lavoratori "che sono esposti o che possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche" e la pedissequa definizione di vibrazioni, distinte in quelle trasmesse al sistema mano-braccio, "vibrazioni meccaniche che, trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari", e in quelle trasmesse al corpo intero, "vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide", di cui all'art. 2.

Risultano, pertanto, identificati i valori limite di esposizione a i valori di azione (espressi in termini di valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, art. 3), così come viene demandata al datore di lavoro la valutazione o la misurazione dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o al corpo intero in base a una metodologia apposita secondo quanto previsto dall'Allegato I, parti A o B, al D.Lgs. n. 187/2005, eventualmente tenendo conto delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabilità / entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, comprese le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura o i tipi di attrezzature in particolari condizioni di uso, comprese le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura. La valutazione dei rischi dovrà essere ripetuta periodicamente, a intervalli idonei, ed effettuata tenendo conto di alcune caratteristiche particolari delle attività lavorative in questione (per esempio, vibrazioni, intermittenti o esposizione a urti ripetuti, valori limite di esposizione e valori di azione, eventuali effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, eventuali effetti indiretti risultanti sulla sicurezza dei lavoratori causati da interazioni tra vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature, informazioni fornite dal costruttore ecc.).

Naturalmente, la valutazione del rischio dovrà essere documentata secondo quanto previsto dall'art. 4. D.Lgs. n. 626/94 e, in aggiunta, dovrà includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con le vibrazioni meccaniche rendono non necessaria una valutazione "maggiormente dettagliata" (art. 4).

Parimenti, gravano sul datore di la-

voro ulteriori adempimenti quali:

- L'adozione di misure di prevenzione e protezione ad hoc (in particolare elaborando un programma di misure tecniche od organizzative di prevenzione secondo particolari aspetti, art. 5);
- Un'apposita informazione e formazione dei lavoratori (art. 69);
- Una specifica sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 7.

Particolari deroghe potranno essere richieste dal datore di lavoro nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione ma varia sensibilmente da un momento all'altro, con superamenti occasionali del valore limite di esposizione, ovvero nell'ambito dei settori della navigazione marittima e aerea qualora, a causa delle caratteristiche specifiche del luogo di lavoro, non sia possibile rispettare il valore limite di esposizione riferito al corpo intero (art. 9).

A carico del datore di lavoro inadempiente sono previste sanzioni penali, applicabili, inoltre, a carico del medico competente che, pur rilevando l'esistenza di anomalie imputabili a esposizione a vibrazioni, ometta di informare il datore di lavoro dei dati significativi rilevati.

I nuovi obblighi di rilevazione e misurazione decorreranno dal prossimo 1° gennaio 2006, con dilazione al 6 luglio 2010 per quanto riguarda il rispetto dei nuovi valori limite di esposizione nel caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007.

Il settore agricolo e quello forestale dovranno, invece, adeguarsi ai valori limite ex art. 3, entro il 6 luglio 2014.

Dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto è, infine, abrogata la laconica ma generale precedente previsione di cui all'art. 24, D.P.R. n. 303/1956, "nelle lavorazioni che producono scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuire l'intensità", e la voce 48 della tabella di cui all'art. 33 medesimo D.P.R. n. 303/1956.

30 GIUGNO 2006

**TERMINE ULTIMO
PER
L'ADEGUAMENTO
ALLA
DIRETTIVA ATEX**

D.P.R. 462/01

**VERIFICHE SUGLI
IMPIANTI ELETTRICI**

**OBBLIGO DI DENUNCIA
PER ATTIVITA' CON
ALMENO
UN DIPENDENTE**

1° COLLAUDO

DENUNCIA ALLA AUSL ED
ISPESL CON INVIO DEL CERTI-
FICATO DI CONFORMITA' DEL-
LA DITTA INSTALLATRICE.

**VERIFICHE PERIODICHE
QUINQUENNALI**

RICHIESTE AD AUSL O
ORGANISMO PRIVATO
NOTIFICATO PER IMPIANTI
ORDINARI

**VERIFICHE PERIODICHE
BIENNALI**

RICHIESTE AD AUSL O ORGANI-
SMO PRIVATO NOTIFICATO PER
IMPIANTI IN AMBIENTI A RI-
SCHIO D'INCENDIO, ESPLOSIONE
E LOCALI MEDICI ED ASSI-
MILATI (CENTRI DI ESTETICA,
FARMACIE, ETC...E COMUNQUE
DOVE VI E' PRESENZA DI APPA-
RECCHIATURE ELETTROMEDI-
CALI).

OBBLIGO DI PROGETTO

- ATTIVITA' CON AREE, COMPRESI MAGAZZINI, UFFICI ED AMBIENTI ESTERNI SUPERIORI A 200 mq;
- AMBULATORI MEDICI E SIMILARI;
- ATTIVITA' ASSOGETTATE AL C.P.I.;
- ATTIVITA' IN CUI E' PRESENTE IL "RISCHIO ESPLOSIONE";
- EDIFICI CIVILI CON POTENZA SUPERIORE A 6 Kw;
- ABITAZIONI PRIVATE CON SUPERFICIE SUPERIORE A 400 mq.

REGISTRO DELLE VERIFICHE PERIODICHE


AMBULATORI MEDICI E SIMILARI

MISURA DELLE TENSIONI DI PASSO E CONTATTO


ATTIVITA' CON PRESENZA DI CABINA ELETTRICA MT/BT

VERIFICA ALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

ATTIVITA' ASSOGETTATE AL C.P.I ED ATTIVITA' IN CUI E' PRESENTE IL "RISCHIO ESPLOSIONE"

**ADEMPIMENTI NORMATIVI DATORE DI LAVORO****SICUREZZA, AMBIENTE ED ECOLOGIA****SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO**

- SVILUPPO "PIANO DI SICUREZZA" E "VALUTAZIONE DEI RISCHI" (D.Lgs. 626/94);
- NOMINA RSPP ALLA AUSL E DIR. PROV. LAVORO (D.Lgs. 626/94);
- NOMINA MEDICO COMPETENTE ED EFFETTUAZIONE VISITE MEDICHE (D.Lgs. 626/94);
- FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI LAVORATORI (D.Lgs. 626/94);
- VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE (D.Lgs. 277/91);
- VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO (D.Lgs. 25/02);
- VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO (CAPO VIII D.Lgs. 626/94);
- VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE (D.Lgs. 233/03);
- VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI (D.Lgs. 187/05);
- ADEGUAMENTO IMPIANTI (Legge 46/90);
- ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO (D.M. 16.02.82 e D.M. 10.03.98);
- ADEGUAMENTO MACCHINE ED APPARECCHIATURE COMPRESI QUELLE A PRESSIONE E DISPOSITIVI MEDICI (D.P.R. 547/55, D.P.R. 459/96, D.Lgs. 46/97, D.Lgs. 93/00);
- ADEGUAMENTO LOCALI (D.P.R. 303/56);
- APPLICAZIONE DEL METODO HACCP PER PRODUZIONE E VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI (D.Lgs. 155/97).

ADEGUAMENTO VECCHI ASCENSORI PER PERSONE E MERCI

ELEVATOR

AMBIENTE ED ECOLOGIA

- RIFIUTI (D.Lgs. 22/95);
- EMISSIONI IN ATMOSFERA (D.P.R. 203/88 e D.G.R. 1497/02);
- SCARICHI ED ACQUE (D.Lgs. 152/99);
- EMISSIONI ACUSTICHE (Legge 447/95);
- EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE IN ALTA FREQU. E BASSA FREQUENZA (Legge 36/00);
- BONIFICA DEI SITI INQUINATI (D.M. 471/99).



DAL PROSSIMO NUMERO PARTIRANNO DEGLI APPROFONDIMENTI SU OGNI ASPETTO NORMATIVO CHE POSSA COINVOLGERE IL DATORE DI LAVORO